

11 aprile 2013

ORDINANZA MUNICIPALE PER IL CENTRO DI ATTIVITÀ GIOVANILI

Il Municipio di Grancia, richiamati:

- gli articoli 176 e seguenti, e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- gli articoli 103 e 147 del Regolamento organico comunale

con risoluzione municipale no. 43 del 10 aprile 2013, emana la seguente ordinanza:

Art. 1 – campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina gli scopi, l'utilizzazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di attività giovanili (di seguito Centro).

Art. 2 – scopi

Il Centro è concepito come uno spazio di aggregazione giovanile e si prefigge, tramite la promozione e l'organizzazione di attività educative, culturali e ricreative, di prevenire eventuali situazioni di disagio e favorire una partecipazione attiva e responsabile.

Art. 3 – utilizzatori

Il Centro è destinato in modo prioritario ai giovani del Comune di Grancia, nella fascia tra i 12 ed i 18 anni.

Dalle ore 21.00 l'accesso al Centro è consentito solo dai 14 anni.

Eccezionalmente, il Municipio può mettere a disposizione il Centro per altre attività, altre fasce di popolazione od orari.

Art. 4 – sede

Il Centro ha sede nel locale messo a disposizione a titolo gratuito dal Comune di Grancia; una trasformazione del locale può avvenire solo con il consenso del Municipio.

Art. 5 – organismi

Il Centro opera attraverso i seguenti organismi:

- l'animatore/trice e/o il responsabile;
- il Dicastero responsabile;
- il Municipio.

Art. 6 – Municipio

Il Municipio risponde del funzionamento del Centro. Esso mantiene regolari contatti con il Dicastero responsabile e con l'animatore/trice e/o il responsabile, delle cui attività è supervisore.

Art. 7 – l'animatore/trice e/o il responsabile

L'animatore/trice e/o il responsabile è incaricato direttamente dal Municipio, e si occupa:

- è responsabile della conduzione pratica del Centro in unione con il Dicastero responsabile, con il quale mantiene stretti rapporti;

- opera affinché siano conseguiti gli scopi morali, sociali ed educativi alla base dell'istituzione del Centro;
- propone al Municipio soluzioni a problemi interni, collettivi e personali;
- propone, stimola e segue le attività del giovane facendosi promotore/trice di iniziative educative, culturali e ricreative;
- consiglia ed aiuta i giovani nell'affrontare i loro problemi;
- può proporre attività particolarmente impegnative, solo previo ottenimento del consenso e dell'eventuale contributo finanziario da parte del Municipio;
- è tenuto ad elaborare un programma orientativo di massima sulle attività che intende organizzare nell'ambito del funzionamento del Centro.

Art. 8 – giorni ed orari di apertura

Il Municipio stabilisce le seguenti aperture:

- mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
- venerdì dalle ore 18.00 alle ore 23.00;
- sabato dalle ore 14.00 alle ore 23.00;
- domenica dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Art. 9 – norme di funzionamento

Per il buon funzionamento del Centro, valgono le seguenti disposizioni:

- ogni partecipante è responsabile dell'ordine e della pulizia del Centro;
- ogni partecipante deve comportarsi in modo educato e civile, rispettando gli altri frequentatori e l'animatore/trice e/o responsabile, evitando quindi schiamazzi, parolacce, danni alle persone ed alle cose;
- i giovani possono organizzare una buvette; è però fatto divieto di consumare bevande alcoliche ed energetiche all'interno come pure all'esterno del Centro;
- nei locali e negli spazi adiacenti al Centro sono vietati la vendita ed il consumo di tabacchi e/o sostanze stupefacenti, ed è vietato il possesso di armi di ogni genere;
- all'interno del Centro è proibito qualsiasi gioco d'azzardo;
- la frequenza del Centro non deve arrecare disturbi alla quiete pubblica;
- il numero massimo di frequentatori del Centro è fissato a 50 persone. Non può in nessun caso superare il numero consentito dalla perizia sulla polizia del fuoco;
- per attività che si svolgono fuori dal Centro è necessaria, di regola, l'autorizzazione scritta dei genitori.

Art. 10 – provvedimenti

In caso di inosservanza delle presenti norme, possono essere presi i seguenti provvedimenti:

dall'animatore/trice e/o responsabile

- l'allontanamento temporaneo del/la giovane;

dal Municipio

- l'ammonimento scritto;
- l'espulsione definitiva del/la giovane dal Centro;
- la chiusura temporanea del Centro;
- la chiusura definitiva del Centro.

Art. 11 – assicurazione

Gli utenti devono essere coperti personalmente per i rischi di infortuni e responsabilità civile. Il Comune non risponde in caso di tali eventi.

Art. 12 – pubblicazione ricorsi

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15 giorni, a contare dal 15 aprile 2013.

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

Art. 13 – entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 208 LOC.

Per il Municipio:

Il Sindaco
Z.Kayar

Il Segretario
F.Nasoni